



Spett.le C.E.R.T. Cassa Edile Regionale Toscana

DOMANDA DI PRESTAZIONE GENERICACodice Lavoratore Codice Impresa Nome Cognome nato il e domiciliato () CAP via n. telefono codice fiscale dipendente dell'impresa
(Ragione Sociale)

in base a quanto stabilito dal Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile Regionale Toscana, inoltra la presente domanda al fine di ottenere:

1 - ASSISTENZA MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA C.E.R.T. A PARTIRE DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITÀ ☐2 - INABILITÀ PERMANENTE DERIVATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA PROFESSIONALE ☐3 - CONTRIBUTO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO ☐4 - RICOVERO OSPEDALIERO PER MALATTIA GENERICA ☐5 - MORTE PER INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO* ☐6 - MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE* ☐7 - RIMBORSO DEL 20% DEL COSTO SOSTENUTO E CERTIFICATO PER LA FREQUENTAZIONE DI ASILI NIDO DA PARTE DEI FIGLI ☐ lì
(luogo) (data)
(firma)

* nei casi 6 o 7 indicare nome e cognome del richiedente



RIEPILOGO DEL REGOLAMENTO

REQUISITI GENERALI

– hanno diritto a presentare la richiesta di erogazione di una qualsiasi delle prestazioni sotto elencate i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, si trovino alle dipendenze di imprese iscritte alla C.E.R.T. e che queste, a tale data, siano in regola con il versamento degli accantonamenti e dei contributi. Ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni sono riconosciute anche le ore versate in altre casse edili della Toscana;

– nel caso in cui la ditta sia arretrata nei versamenti, la prestazione in parola verrà sospesa fino a che l'impresa avrà regolarizzata la propria posizione contributiva. Solo allora la prestazione verrà erogata al lavoratore, fatto salvo le prestazioni integrative delle fondo SANEDIL, in tal caso i requisiti per l'erogazione sono quelli previsti dal SANEDIL.

Dal 1° Aprile 2016 i contributi per protesi sono estesi anche per i familiari a carico del lavoratore.

– Le prestazioni extracontrattuali sanitarie previste dal regolamento negli articoli da 1 a 10, hanno validità nei termini dell'accordo delle parti sociali costituenti C.E.R.T. del 18 novembre 2020 e successive proroghe e per tutta la vigenza del CCRL del 4 marzo 2022.

Per le prestazioni integrative a quelle previste dal SANEDIL, di cui all'accordo delle parti sociali del 18 novembre 2020, ed illustrate nei successivi articoli da 1 a 10, dovrà essere presentata la documentazione prevista dal fondo SANEDIL oltre alla modulistica C.E.R.T. necessaria, per poter confrontare ed integrare le prestazioni stesse.

Le prestazioni extracontrattuali sanitarie richieste dai lavoratori dal 01/10/2020 al 30/11/2020 e successive proroghe e per tutta la vigenza del CCRL del 4 marzo 2022, rimangono interamente a carico della C.E.R.T.

– Dal 1° aprile 2016 il contributo per protesi dentaria è esteso anche ai familiari a carico del lavoratore.

1 - ASSISTENZA MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA C.E.R.T. A PARTIRE DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITÀ

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno l'indennità viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa seguendo la regolamentazione prevista, per il successivo periodo (dal 271° al 360°) la CERT interviene direttamente a favore del lavoratore con un contributo di € 12,99 (lordo) giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo in parola.

Allegare copia certificato malattia attestante l'intero periodo.

2 - INABILITÀ PERMANENTE DERIVATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA PROFESSIONALE

Ai lavoratori cui è stato riconosciuto da INAIL un grado di invalidità permanente pari o superiore all'11% è erogata una indennità pari a € 70,11 (lordi) per ogni punto, calcolata sull'importo accertato e riconosciuto dall'INAIL.

Allegare copia certificato INAIL attestante il grado di inabilità accertata.

3 - CONTRIBUTO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro (o malattia professionale), i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno, possono richiedere alla C.E.R.T. un contributo pari all'importo dell'assegno stesso. Allegare dichiarazione della ditta attestante l'importo mensile di quanto corrisposto dall'INPS al 90° gg., dichiarazione che dal 91° gg. non percepisce assegno INPS e durata della malattia.

4 - RICOVERO OSPEDALIERO PER MALATTIA GENERICA

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica, i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare, percepiscono dall'INPS (a mezzo dell'impresa datrice di lavoro) soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea. La C.E.R.T. in questi casi, corrisponde agli interessati, una integrazione calcolata sulla base di coefficienti da applicare alla retribuzione di cui ai CCNLe Integrativi Regionali.

Allegare certificato medico ricovero e dimissioni, dichiarazione della ditta che il lavoratore non percepisce assegni per il nucleo familiare, dichiarazione della ditta dell'importo liquidato per conto INPS (2/5) e del numero di giorni indennizzati, busta paga del mese in questione.

5 - MORTE PER INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO

- **lavoratore sposato con figli e/o altri familiari a carico**

= € 4.132,00 (al coniuge) + € 181,00 (a figlio e/o altro familiare a carico)

- **lavoratore non sposato o vedovo con figli e/o altri familiari a carico**

= € 4.132,00 (al nucleo fam.) + € 181,00 (a figlio e/o altro familiare a carico)

- **lavoratore non sposato o vedovo senza figli e/o altri familiari a carico**

= € 1.033,00 (a coloro che si assumono l'onere delle spese funerarie)

Allegare certificato di morte, dichiarazione di dove e quando si è verificato l'evento, atto notarile attestante gli aventi diritto all'erogazione, copia fattura spese funerarie.

6 - MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

- **lavoratore sposato con figli e/o genitori a carico**

= € 12.395,00 (al coniuge) + € 217,00 (a figlio e/o altro familiare a carico)

- **lav. non sposato/vedovo con figli a carico**

= € 12.395,00 (al nucleo fam.) + € 217,00 (a figlio e/o altro familiare a carico)

- **lavoratore non sposato/vedovo senza figli**

= € 1.085,00 (a coloro che si assumono l'onere delle spese funerarie)

Allegare certificato di morte, dichiarazione di causa, luogo e data di quando si è verificato l'evento, autocertificazione o atto notarile attestante gli aventi diritto all'erogazione, copia fattura spese funerarie.

7 - RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO

Al lavoratore che sostiene il costo per la frequentazione di asili nido da parte dei figli, viene rimborsato il 20% del costo sostenuto certificato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- Entro 60 gg. dalla certificazione di INAIL e INPS per i punti 1, 2, 3, 4.

- Entro 180 gg. dalla data dell'evento per i punti 5, 6, 7.